

**CONVENZIONE COMUNE – CENTRI ASSISTENZA FISCALE–CAF PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA GAS E IDRICO DA PARTE DI CITTADINI DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2019**

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

**tra**

il **Comune di Genova**, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in Genova via Garibaldi n. 9, codice fiscale 00856930102, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_ domiciliato presso la sede comunale, nella qualità di dirigente della Direttore delle Politiche Sociali

**E**

il **C.A.F.** \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, iscrizione all’albo n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società di servizio \_\_\_\_\_ con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

**CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Servizio Bonus Energia e Idrico tariffa sociale**

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione per il Comune di Genova del Servizio Bonus Energia, in particolare Gas, Elettrico e Idrico - tariffa sociale per l’anno 2019. Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento relativo alle compensazioni ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla consultazione periodica dei portali [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it). e [www.autorità.energia.it](http://www.autorità.energia.it).”

**Art. 2 Obblighi del CAF**

Il CAF s’impegna a realizzare il servizio effettuando le seguenti attività:

- assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso ai benefici;
  - verificare la completezza e la correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, tramite il collegamento all'anagrafe comunale che sarà reso disponibile gratuitamente dal Comune stesso;
  - verificare la completezza e la correttezza del codice fiscale tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;
  - rilasciare all'utente copia della ricevuta (mod. 01), debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
  - accettare l'ISEE in corso di validità presentato dal richiedente;
  - gestire i flussi informativi verso l'Ente di Distribuzione caricando su SGATE le istanze entro i dieci giorni successivi la data di presentazione delle stesse;
  - fornire agli utenti le informazioni richieste;
  - accettare i reclami riguardanti l'esito delle istanze ed inoltrarli tempestivamente agli enti competenti;
  - comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
  - esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
  - consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto.
- Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

### **Art. 3 Sedi e orari**

Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare indirizzo, recapito telefonico  
ed e-mail)

(qualora fossero in numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto)

**Il CAF, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati:**

\_\_\_\_\_

#### **Art. 4 Collegamenti con il sistema SGATE**

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia e il gas.

#### **Art. 5 Conservazione dei dati**

I dati acquisiti per l'istanza relativa bonus gas, al bonus elettrico ed **il bonus idrico** sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione alla piattaforma SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.”

#### **Art. 6 Accesso all'anagrafe**

Il CAF si impegna ad utilizzare l'accesso anagrafico attraverso un limitato accesso telematico ad alcuni dati anagrafici (visura anagrafica residenza e stato di famiglia), con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche.

I soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono:

(qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto):

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_.

Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Genova, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi alla piattaforma SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal presente atto.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

#### **Art. 7 Documenti e polizza assicurativa**

Il numero di iscrizione all'albo nazionale dei CAF è \_\_\_\_\_.

Il CAF ha stipulato polizza assicurativa \_\_\_\_\_ al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo atto, conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali.

Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra \_\_\_\_\_, mail \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_.

Il Responsabile della Sicurezza ai sensi ..... è il Sig. \_\_\_\_\_

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Genova rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 8 Corrispettivo e Pagamenti**

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi al netto dell'IVA:

- € 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
- € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio di dei due benefici allo stesso cittadino;
- € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
- € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;

fino ad un importo massimo complessivo per il totale delle pratiche inserite da tutti i CAF convenzionati nell'anno 2018 pari a Euro \_\_\_\_\_ (IVA inclusa).

Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica in due tranches semestrali, sulla base del rendiconto delle pratiche inserite e ammesse trasmesso da SGATE al Comune di Genova. La prima tranche verrà calcolata sulla base delle pratiche inserite da ciascun CAF ed ammesse nel corso del primo semestre, sulla base delle tariffe previste per ogni tipologia di inserimento. La seconda verrà calcolata sulla base della rendicontazione annuale, previa riassegnazione, se del caso, delle singole pratiche a diverse tipologie tariffarie e detrazione l'importo già liquidato nel corso del primo semestre, nei limiti dell'importo massimo complessivo sopra esposto.

La fattura elettronica dovrà contenere:

- numerazione progressiva
- data di emissione
- Codice Beneficiario
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.
- Numero d'ordine
- Codice Univoco Ufficio della Direzione Politiche Sociali: R224QF

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, da parte del Comune di Genova, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.

La fattura sarà liquidata entro 30 giorni previo accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale della regolarità del DURC del contraente. In caso di irregolarità dello stesso la Civica Amministrazione procederà ai sensi della normativa.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ – codice IBAN \_\_\_\_\_, conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del Decreto Lgs 163/2006.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno

all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 9 Durata**

La presente convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Alla scadenza della stessa fino all'individuazione degli affidatari previa nuova procedura ad evidenza pubblica, il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio alle condizioni garantite dalla presente convenzione.

### **Art. 10 Controlli ed Inadempienze**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione.

A tale scopo il CAF deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate.

Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune valuterà l'applicazione di una penale graduata tra un minimo di € 100,00 ed un

massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al CAF.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento irrogativo della stessa penalità, verrà detratto dalla successiva tranche di pagamento o versata sul conto corrente del Comune di Genova codice IBAN .....

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali.(Nomina di responsabile esterno del trattamento dati, ai sensi del Regolamento - GDPR - 2016/679/CE).**

Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il CAF ..... responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Il Gestore della struttura, a seguito di nomina da parte del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell'attuazione del servizio deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell'art. 28:

- a. trattare i dati personali soltanto su istruzione del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- c. dotare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 rubricato “Sicurezza del trattamento” del suddetto Regolamento;
- d. rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 per ricorrere a un altro responsabile esterno del trattamento;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g. su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali e le password consegnate alla sottoscrizione della presente convenzione per il collegamento all’anagrafe comunale per consentire la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare. La consegna e la restituzione dei dati e delle password dovrà, comunque avvenire al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare, inoltre, le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i. con riguardo alla lettera h), informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il regolamento di cui sopra o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, compilando l’allegato B) consegnato al momento della sottoscrizione.



IL DIRETTORE

il CAF